



COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero	Data	Oggetto
28	08/04/2013	Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Costituzione.

L'anno duemilatredici, addì otto del mese di aprile alle ore 18.30 in TORRITA DI SIENA nella Civica Residenza.

Riunitasi la Giunta Comunale, nei modi e nei termini di Legge, sono intervenuti i Signori:

		Presenti	Assenti
Santoni Giordano	<i>Sindaco</i>	X	
Riccarelli Barbara	<i>Assessore Effettivo</i>		X
Cechi Mauro	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
Malacarne Paolo	<i>Assessore Effettivo</i>	X	
Franci Stefania	<i>Assessore Effettivo</i>		X
		3	2

Presiede il Sindaco Santoni Giordano

Assiste il Segretario Comunale Dr. Brancati Gianpaolo incaricato della redazione del verbale.

Accertata la legalità del numero degli intervenuti, si passa alla trattativa degli affari di cui all'oggetto, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto :

Il Sindaco
Fto Santoni Giordano



Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 55-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, il quale dispone:

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine a difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma, se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

5. Ogni comunicazione al dipendente, nell'ambito del procedimento disciplinare, è effettuata tramite posta elettronica certificata, nel caso in cui il dipendente dispone di idonea casella di posta, ovvero tramite consegna a mano. Per le comunicazioni successive alla contestazione dell'addebito, il dipendente può indicare, altresì, un numero di fax, di cui egli o il suo procuratore abbia la disponibilità. In alternativa all'uso della posta elettronica certificata o del fax ed altresì della consegna a mano, le comunicazioni sono effettuate tramite raccomandata postale con ricevuta di ritorno. Il dipendente ha diritto di accesso agli atti istruttori del procedimento. È esclusa l'applicazione di termini diversi o ulteriori rispetto a quelli stabiliti nel presente articolo.

6. Nel corso dell'istruttoria, il capo della struttura o l'ufficio per i procedimenti disciplinari possono acquisire da altre amministrazioni pubbliche informazioni o documenti rilevanti per la definizione del procedimento. La predetta attività istruttoria non determina la sospensione del procedimento, né il differimento dei relativi termini.

7. Il lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare procedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti, è soggetto all'applicazione, da parte dell'amministrazione di appartenenza, della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, commisurata alla gravità dell'illecito contestato al dipendente, fino ad un massimo di quindici giorni.

8. In caso di trasferimento del dipendente, a qualunque titolo, in un'altra amministrazione pubblica, il procedimento disciplinare è avviato o concluso o la sanzione è applicata presso quest'ultima. In tali casi i termini per la contestazione dell'addebito o per la conclusione del procedimento, se ancora pendenti, sono interrotti e riprendono a decorrere alla data del trasferimento.

9. In caso di dimissioni del dipendente, se per l'infrazione commessa è prevista la sanzione del licenziamento o se comunque è stata disposta la sospensione cautelare dal servizio, il procedimento disciplinare ha egualmente corso secondo le disposizioni del presente articolo e le determinazioni conclusive sono assunte ai fini degli effetti giuridici non preclusi dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Atteso che il Comune di Torrita di Siena non ha nel proprio organico figure con qualifica dirigenziale e pertanto risultano applicabili le disposizioni di cui al succitato art. 55-bis comma 3;

Visto l'art.55-sexies comma 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dal D.Lgs. 27 ottobre 2009 n.150, il quale dispone:

3. Il mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare, comporta, per i soggetti responsabili aventi qualifica dirigenziale, l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione in proporzione alla gravità dell'infrazione non perseguita, fino ad un massimo di tre mesi in relazione alle infrazioni sanzionabili con il licenziamento, ed altresì la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo della durata della sospensione. Ai soggetti non aventi qualifica dirigenziale si applica la predetta sanzione della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, ove non diversamente stabilito dal contratto collettivo.

Ritenuta pertanto la obbligatorietà di individuare, come prescritto dal succitato art.55-bis comma 4, l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari al fine di garantire il corretto svolgimento del rapporto di lavoro con la prevista ed obbligatoria, ove previsto, azione disciplinare;

Visto il vigente Regolamento per l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 96 del 23.12.1999;

Vista la dotazione organica dell'Ente;

Visto l'art. 48 comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 in ordine alla regolarità tecnica della presente deliberazione;

Con voti unanimi,

d e l i b e r a

1) di costituire, per le ragioni esposte in premessa ed a tutti gli effetti di legge, l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, ai sensi del predetto art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001, come modificato dall'art. 69 del D.Lgs. 150/2009;

2) di prevedere che il predetto Ufficio competente per i procedimenti disciplinari debba essere composto da:

- Segretario Comunale, in qualità di Presidente;
- Responsabile del Settore di appartenenza del personale di volta in volta interessato dal procedimento disciplinare, con funzioni consultive del Presidente;
- dipendente dell'Area Affari Generali, con funzioni di supporto all'Ufficio;

3) di abrogare gli artt. 47 e 48 del vigente Regolamento per l'ordinamento, l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione della G.C. n. 96 del 23.12.1999;

4) di dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena

AREA AMMINISTRATIVA\\Affari Generali e Personale giuridico	PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
Giunta Comunale	
Oggetto : Ufficio competente per i procedimenti disciplinari. Costituzione.	
<p style="text-align: center;">UFFICIO UNICO SERVIZIO ASSOCIATO ECONOMICO - FINANZIARIO</p> <p>Visto si esprime parere in ordine alla regolarità contabile della spesa proposta. <i>(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)</i></p> <p>Torrита di Siena ,</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile <i>Fto Rag. Rolando Sestini</i></p>	<p style="text-align: center;">AREA AMMINISTRATIVA\\AFFARI GENERALI E PERSONALE GIURIDICO</p> <p>Visto si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta. <i>(Art. 49 - D.Lgs. della Legge 267/2000)</i></p> <p>Torrита di Siena , 08/04/2013</p> <p style="text-align: center;">Il Responsabile di Area <i>Fto Dr. Gianpaolo Brancati</i></p>
<p style="text-align: center;">IL REVISORE DEI CONTI</p> <p>In merito all'argomento di competenza, esprime parere, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 e succ. mod. ed int.</p> <p>Torrита di Siena ,</p> <p style="text-align: right;">Il Revisore dei Conti <i>Fto Dr. Luciana Granai</i></p>	

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio online del Comune e resterà pubblicata per 15 giorni consecutivi dal 09/04/2013.

Num. di Rep

Fto Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134)
- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134)
- E' stata trasmessa ai Capigruppo Consiliari (art. 125)

Il Segretario Comunale
Fto Dr Brancati Gianpaolo

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Torrita di Siena, lì 09.04.2013

Il Segretario Comunale
Dott. Brancati Gianpaolo